

PROTOCOLLO DI INTESA

Lavori della linea ferroviaria Napoli-Bari

Sottoprogetto: Raddoppio Tratta Canello-Frasso Telesino

TRA

CONSORZIO CFT

ANCE

NAZIONALE e TERRITORIALE

E

FENEAL UIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL

NAZIONALI e TERRITORIALI

PREMESSO CHE

- a) Rete Ferroviaria Italiana (qui di seguito per brevità "RFI" o "Committente"), in relazione al Progetto: Contratto Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione della Direttrice Ferroviaria Napoli-Bari-Lecce-Taranto – Velocizzazione e Raddoppio Cannello Benevento e Bretella di Foggia – Sottoprogetto: Raddoppio Tratta Cannello-Frasso Telesino - CUP J41H01000080008, aveva la necessità di affidare la Progettazione Esecutiva e l'esecuzione dei lavori della linea ferroviaria Napoli-Bari - Tratta Cannello- Frasso tra le Pk 0+000 (coincidente con la pk 225+090 della LS Roma Napoli via Cassino) e pk 16+500 (coincidente con la pk 143+069 della LS Caserta-Frasso) e variante alla linea Roma-Napoli via Cassino tra le Pk 0+000 (coincidente con la pk 225+715 della LS) e pk 2+842 (coincidente con la pk 222+879 della LS) incluse le opere accessorie;
- b) ai fini suddetti è stata esperita, ai sensi della parte II Capo I Sezione I del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i apposta gara, a seguito della quale è risultata aggiudicatario il "Consorzio Cannello-Frasso Telesino" (qui di seguito per brevità "Consorzio CFT" o "Appaltatore") ex articolo 2602 e seguenti del Codice Civile costituito, in data 28/06/2017, tra IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A. - ITINERA S.p.A.– GHELLA S.p.A.
- c) in data 22/12/2017 è stata stipulata tra RFI e Consorzio CFT la Convenzione n°06/2017, avente ad oggetto la Progettazione Esecutiva e l'esecuzione dei lavori della linea ferroviaria Napoli-Bari - Tratta Cannello- Frasso tra le Pk 0+000 (coincidente con la pk 225+090 della LS Roma Napoli via Cassino) e pk 16+500 (coincidente con la pk 143+069 della LS Caserta-Frasso) e variante alla linea Roma-Napoli via Cassino tra le Pk 0+000 (coincidente con la pk 225+715 della LS) e pk 2+842 (coincidente con la pk 222+879 della LS) incluse le opere accessorie;
- d) le parti sono consapevoli della grande rilevanza, della complessità e dell'entità delle opere da realizzare e delle ricadute economico-produttive nelle aree oggetto dei lavori;
- e) a tal fine, le parti ravvisano la necessità di assicurare la massima tempestività e celerità di esecuzione dei lavori che, nel predetto contesto di rigoroso rispetto delle prescrizioni di legge, stimoli la più ampia e qualificata partecipazione imprenditoriale ed una rigorosa concorrenzialità, sviluppando le potenzialità della manodopera e dell'apparato produttivo locale;
- f) l'attuale fase economica e sociale impone, inoltre, una particolare attenzione da parte dei soggetti firmatari, oltre che, ovviamente, del Committente e delle Autorità pubbliche competenti, nell'adozione di tutte le misure volte ad evitare infiltrazioni della criminalità organizzata, in qualsiasi forma possano essere poste in essere, nell'esecuzione dei lavori;
- g) le Parti condividono l'opportunità del metodo del confronto costante tra IL COMMITTENTE, l'Appaltatore, le Organizzazioni di rappresentanza datoriale e le Organizzazioni Sindacali Nazionali, Regionali e Territoriali, pertanto, riconoscono assoluto valore al presente Protocollo di Intesa che, in un efficace sistema di informazioni e relazioni sindacali, le impegna, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, alla corretta applicazione degli impegni di seguito individuati, e dalla cui piena implementazione è lecito attendersi una costruttiva ed effettiva concertazione preventiva tra Appaltatore e le Organizzazioni Sindacali Nazionali, Regionali e Territoriali in tutte le fasi previste per la realizzazione dell'Opera;

- h) a tale proposito, l'Appaltatore - nel caso in cui i lavori o parte di essi venissero eseguiti direttamente o appaltati a terzi (ivi compresi le Imprese partecipanti alla Società Consortile) da quest'ultima - e le OO.SS. attiveranno tavoli di lavoro con tutti i soggetti interessati sulle questioni relative ai diritti contrattuali (orari di lavoro, turni, logistica, gestione dei rientri del personale in trasferta, applicazione delle disposizioni previste dal CCNL e CCPL, coinvolgimento degli enti bilaterali di settore in materia di formazione e sicurezza), all'occupazione, alle politiche del lavoro, alla trasparenza, alla regolarità dei rapporti di lavoro nei cantieri, alla sicurezza ed igiene nei cantieri medesimi, alla emersione del lavoro nero, alla legalità realizzando così un efficace sistema di informazioni e relazioni sindacali che, con particolare attenzione ai temi appena richiamati, consenta di prevenire o comporre l'insorgere di situazioni di conflittualità che abbiano a riflettersi negativamente sull'attività di realizzazione dei lavori di cui in premessa;
- i) allo stesso fine, e sin da ora le parti convengono che verranno definite nelle debite sedi le modalità di avvio congiunto di azioni di monitoraggio per vigilare affinché durante le attività per la realizzazione dell'Opera sia garantito, da parte di tutti i soggetti coinvolti, il costante rispetto delle regole ed un'efficace azione di contrasto contro ogni ipotesi di lavoro irregolare o di infiltrazione malavitosa.
- j) il presente Protocollo di Intesa sarà allegato ai contratti di subappalto di futura stipula per l'esecuzione dell'Opera e ne formerà parte integrante, mentre per i contratti di subappalto già sottoscritti alla data odierna, l'Appaltatore si impegna a sensibilizzarne il contenuto.
- k) per Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro si intendono quelli stipulati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative di livello nazionale
- l) costituisce premessa al presente accordo il **Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa della criminalità organizzata relativo ai lavori di raddoppio della tratta Canello – Frasso Telesino della linea ferroviaria Napoli – Bari** siglato dalle Prefetture UU.TT.GG. di Benevento e Caserta e dalle OO.SS. territoriali per quanto di loro competenza, dal Soggetto aggiudicatore e dall'Appaltatore presso la sede della Prefettura di Benevento, in data 18 aprile 2018

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO DI SEGUITO:

Le premesse fanno parte integrante del presente Protocollo di Intesa

Il presente Protocollo di Intesa impegna le Parti firmatarie, ciascuna per quanto di propria competenza, al rispetto ed alla corretta applicazione dei temi e delle questioni in esso concordati ad ogni livello di relazioni, così come definito al successivo paragrafo "Sistemi di relazioni sindacali".

L' Appaltatore si impegna affinché i subappalti e gli affidamenti siano soggetti alle verifiche antimafia, così come previsto per i lavori pubblici.

1. SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI

Le Parti convengono di stabilire un sistema di relazioni così articolato:

1.1 Nazionale

- Segreterie Nazionali FENEAL-UIL, FILCA- CISL, FILLEA-CGIL;
- I rappresentanti all'uopo eventualmente designati dall'Appaltatore con l'eventuale assistenza dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance)

1.2 Regionale e territoriale

- Segreterie regionali e territoriali FENEAL - UIL, FILCA - CISL, FILLEA - CGIL;
- Appaltatore con l'eventuale assistenza della sede territoriale dell'A.N.C.E. ed eventuali imprese subappaltatrici.

2. RELAZIONI A LIVELLO NAZIONALE, REGIONALE/TERRITORIALE E DI CANTIERE E SISTEMA GENERALE DI INFORMAZIONI

Nell'ambito del sistema generale di informazioni, articolato sui predetti livelli, le materie oggetto di trattazione saranno le seguenti:

2.1 Livello Nazionale

Le Parti si incontreranno, di norma ogni anno, su richiesta di una di esse, per una verifica delle problematiche con particolare riferimento alle seguenti materie.

Le cadenze annuali del livello nazionale devono essere fissate, di norma, in periodi successivi alla chiusura del ciclo degli incontri da tenersi nel diverso ambito delle relazioni a livello regionale / territoriale.

- a) Informazione Sullo stato di avanzamento dell'intera Opera e sulle connesse modalità organizzative;
- b) Programmazioni cantieri e tempi di realizzazione;
- c) informazione sulla struttura degli affidamenti/subappalti;
- d) sistemi di qualità e di qualificazione;
- e) situazione occupazionale e previsioni, fabbisogni professionali e formativi, turnover della forza lavoro;
- f) stato dei rapporti con le Istituzioni e con gli Enti Bilaterali contrattuali;

g) informativa inerente l'applicazione delle disposizioni in tema di sicurezza ed igiene del lavoro;

h) quadro generale in ordine alla morbilità e agli infortuni eventualmente verificatisi, loro entità e causali, con particolare riguardo alla situazione di ogni singolo affidamento e subappalto ed alle eventuali violazioni nell'ambito dello stesso riscontrate; metodologie di rilevamento delle violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed eventuali interventi ed iniziative conseguentemente adottate.

2.2 Livello Regionale e Territoriale

Le Parti si incontreranno, di norma ogni 3 (tre) mesi, su richiesta di una di esse, per una verifica delle eventuali problematiche relative:

a) ad ogni singolo subappalto e affidamento ricadente nelle aree territoriali interessate dai lavori per la realizzazione dell'Opera;

b) alla corretta applicazione del trattamento economico e normativo dei lavoratori;

c) a sicurezza, igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni. In particolare, saranno esaminati lo stato e la tipologia degli infortuni, delle malattie professionali, le valutazioni degli agenti nocivi, degli accertamenti sanitari e delle visite ispettive eventualmente effettuate;

d) sessioni informative sull'andamento dei lavori, sulle modalità organizzative del cantiere e sulla forza lavoro complessivamente in essere, programmi occupazionali dei cantieri, formazione dei lavoratori e rapporti con gli Enti Bilaterali contrattuali;

f) alle condizioni ambientali e logistiche dei lavoratori;

g) alla informazione preventiva sulla struttura dei sub-affidamenti;

h) alla conciliazione degli eventuali conflitti non definiti, anche a livello di cantiere, con individuazione di periodi di raffreddamento non inferiore ad un periodo di 30 giorni di calendario durante i quali le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette;

i) Orari e organizzazione del lavoro ed eventuali regimi di turnazione;

l) Viaggi ed organizzazione dei rientri del personale presso le proprie abitazioni.

3. NORMATIVA APPLICABILE

Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di

applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

L'Appaltatore si impegna sin da ora a garantire che le Imprese subappaltatrici addette alla realizzazione dei lavori edili dovranno osservare il C.C.N.L. per i dipendenti delle Imprese Edili ed affini vigente e s.m.i., i Contratti Integrativi e i C.C.N.L. il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le lavorazioni svolte anche in maniera prevalente.

E' fatto obbligo alle imprese addette alla realizzazione di opere edili e di tutte le attività connesse all'edilizia disciplinate esclusivamente dalla regolamentazione collettiva del settore edile, come di seguito specificate

- costruzioni edili,
- costruzioni idrauliche,
- movimento di terra,
- cave di prestito,
- costruzioni stradali e ferroviarie,
- costruzioni di ponti e viadotti,
- costruzioni sotterranee,
- costruzioni di linee e condotte,
- produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato,
- produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per c. a.

di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati nella esecuzione dell'appalto il trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese edili in vigore e, ove previsto, gli accordi integrativi del medesimo, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi ed il versamento delle relative contribuzioni alla Cassa Edile, alla Scuola Edile ed al Comitato Tecnico Paritetico per la Formazione e la Sicurezza sul Lavoro di competenza, ad eccezione di quanto previsto dall'Art.21 del C.C.N.L. in vigore.

Le parti, in considerazione dell'unicità del soggetto imprenditoriale e dell'unicità dell'opera, convengono di verificare, entro e non oltre il 31 gennaio 2019, la fattibilità di un accordo che definisca la disciplina applicabile per quanto attiene il livello territoriale di contrattazione, inclusi i rapporti con gli organismi paritetici territoriali, così come previsto dall'Art.113 CCNL vigente. Tale accordo costituirà parte del presente Protocollo in forma di Addendum.

Nelle more della definizione dell'Addendum di cui sopra e, fatto salvo quanto previsto dall'Art.21 CCNL vigente, le imprese addette alla realizzazione dei lavori edili dovranno applicare il Contratto Integrativo Provinciale di Caserta o di Benevento sulla base della dislocazione delle lavorazioni da effettuare lungo la tratta. A tal riguardo, si dà atto che il Consorzio CFT, data la natura trasversale delle sue prestazioni e avendo anche insediato la struttura logistica principale (campo base) in

provincia di Benevento, nel Comune di Sant'Agata de' Goti, applicherà il Contratto Integrativo Provinciale di Benevento.

4. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Tenuto conto della rilevanza dell'opera sul territorio e della necessità di garantire tempi certi di realizzazione le Parti convengono, nel rispetto delle previsioni di legge e di contratto, sulla necessità di ricorrere a forme organizzative flessibili e modalità di rientro periodico dei lavoratori nei luoghi di provenienza.

A tal fine, previa definizione di accordi tra le Parti, da raggiungersi a livello territoriale / di cantiere, unitamente alle RSU/RSA, ove costituite/nominate, verranno individuati modelli gestionali ed organizzativi che prevedano:

- ricorso a forme di organizzazione di lavoro a turni;
- regimi di orario settimanale e/o plurisettimanale, a squadre definite, a sistemi ed orari con turni di lavoro alternati, a ciclo continuo, avvicendati, notturni, festivi, con applicazione delle previste relative condizioni normative e retributive;
- a modalità di rientro periodico dei lavoratori nei luoghi di residenza/provenienza, anche attraverso, laddove operativamente possibile, forme flessibili dell'orario di lavoro (ivi comprese eventuali forme di riposo compensativo).

5. RESPONSABILITA' SOLIDALE

L'Appaltatore si impegna a verificare che le Imprese subappaltatrici dei lavori garantiscano i diritti dei rispettivi lavoratori e del personale dipendente da Imprese eventualmente ulteriormente incaricate e/o da altre Imprese, comunque, coinvolte dall'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'Opera.

Fermo restando il regime di responsabilità solidale previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo riguardo al rispetto delle norme derivanti dal C.C.N.L. di categoria, l'Appaltatore invierà trimestralmente alle OO.SS un quadro riepilogativo di tutta la forza lavoro presente nei siti lavorativi interessati dalla realizzazione dell'Opera e delle imprese impegnate nei lavori.

L'Appaltatore vincolerà il pagamento dei SAL dei lavori eseguiti dagli eventuali subappaltatori ed il relativo saldo finale alla verifica della regolarità delle erogazioni periodiche di retribuzione, compresi gli oneri contributivi ed assistenziali e di Cassa Edile, chiedendo a tale scopo, ove previsto dalla normativa vigente, l'esibizione della documentazione comprovante l'avvenuto versamento e la correttezza di quanto dovuto (mod. F24, DURC, attestati dei versamenti Casse Edili, copia bonifici/assegni importi cedolini paga, atto di liquidazione finale).

A tal fine, anche gli eventuali atti di cessione del credito dei subappaltatori verso terzi, saranno subordinati alla preventiva verifica della regolarità contributiva e retributiva dell'Impresa titolare del credito da cedere.

Le OO.SS. si impegnano a segnalare all' Appaltatore eventuali posizioni irregolari delle suddette Imprese.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 D.Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente di subappaltatori, l'Appaltatore invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi quanto prima. Laddove persista tale situazione, l'Appaltatore interverrà nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalle normative di legge provvedendo al pagamento, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori delle retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

6. MERCATO DEL LAVORO

Le Parti convengono che l'avvio dei lavori costituirà occasione per dare concreta risposta anche alle esigenze sociali del mercato del lavoro locale.

L' Appaltatore si impegna a valutare l'assunzione, in quantità e qualità professionali adeguate alle esigenze tecnico organizzative del Consorzio, di lavoratori iscritti presso i Centri per l'Impiego delle circoscrizioni ove ha sede l'unità produttiva.

Gli Enti Bilaterali di settore metteranno a disposizione delle imprese impegnate nella realizzazione dell'opera, nel rispetto delle vigenti normative in materia di privacy, i nominativi di coloro i quali abbiano completato i percorsi formativi ed acquisito le abilitazioni professionali previste dal CCNL e dal CCPL di settore per le imprese edili, anche attraverso l'utilizzo di Blen.it.

In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore si attiverà per organizzare incontri con le imprese subappaltatrici finalizzati ad evidenziare l'opportunità ed i vantaggi connessi all'assunzione dei lavoratori di cui sopra, derivanti anche dalla possibilità di fruire delle agevolazioni contributive previste dalle norme vigenti.

7. SICUREZZA E PREVENZIONE

Le Parti sin da ora convengono che il rispetto e la scrupolosa applicazione di tutta la normativa esistente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro costituirà un punto qualificante ed irrinunciabile della complessiva organizzazione che verrà definita per la realizzazione dell'Opera, e che ne costituirà elemento determinante.

Le Parti convengono pertanto sulla opportunità di coinvolgere, previa sensibilizzazione da parte delle Organizzazioni Sindacali firmatarie della Regione, le strutture sanitarie pubbliche, affinché definiscano un adeguato piano di presidi sanitari di intervento e pronto intervento per la tutela della sicurezza dei lavoratori operanti nell'ambito dei cantieri per la realizzazione dell'Opera.

L'Appaltatore, in caso di riscontrate inadempienze e/o difformità rispetto alla legislazione antinfortunistica ad opera di qualunque soggetto subappaltatore, attiverà tutte le misure necessarie affinché i lavoratori interessati operino in sicurezza e siano messi a conoscenza delle operazioni e degli interventi da implementare per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

In relazione a quanto sopra, pertanto, l'Appaltatore per quanto risulterà di propria competenza svolgerà eventuali azioni di promozione e coordinamento consultivo nei confronti delle Imprese subappaltatrici al fine della migliore attuazione delle misure di salute e sicurezza, anche in collaborazione con i CPT nelle loro funzioni contrattualmente previste.

Le Parti, a tal riguardo, convengono di esaminare soluzioni operative che valorizzino l'attività degli enti bilaterali territorialmente competenti, anche al fine di consentire una ottimizzazione dei costi in relazione alla formazione dei lavoratori delle imprese coinvolte nella realizzazione delle opere.

La formazione potrà essere effettuata anche attivando ulteriori fonti e misure di finanziamento (fondi interprofessionali).

Le Parti territoriali si attiveranno, nell'ambito degli incontri di verifica periodica e su richiesta a definire le procedure operative relative all'attuazione del percorso sopra indicato, in merito alla formazione, informazione e coinvolgimento degli Enti bilaterali preposti.

In particolare, l'Appaltatore, per quanto di propria competenza:

- a) assicurerà l'applicazione e l'aggiornamento dei piani di sicurezza e di coordinamento, nonché dei piani operativi redatti dalle Imprese subappaltatrici;
- b) promuoverà con le Imprese subappaltatrici la collaborazione e la reciproca informazione;
- c) verificherà, anche con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e, ove non eletti, le figure previste dalla normativa in materia, l'attuazione di quanto previsto dalle normative in materia.

In conformità alle disposizioni di legge, le Parti comunque verificheranno che ogni singolo subappaltatore predisponga tutti gli adempimenti e le misure definite dalla legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Verrà posta particolare attenzione affinché per tutti i lavoratori, comunque, impegnati nei lavori subappaltati, vengano eseguite, laddove prescritto, le visite mediche periodiche con le cadenze e le caratteristiche specialistiche definite per ogni mansione.

L'esercizio del diritto alla Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza e, ove non eletti, le figure previste dalla normativa in materia, nel rispetto di quanto garantito dalla legge e dal contratto collettivo nazionale, verrà assicurato ad ogni singola Impresa operante per la realizzazione dell'Opera.

8. SUBAPPALTI A TERZI

Le Imprese subappaltatrici dovranno garantire ai loro dipendenti impegnati nell'esecuzione dei lavori il trattamento economico e normativo previsto dalla legge, dal C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini (nonché del diverso C.C.N.L. il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le lavorazioni svolte anche in maniera prevalente) e dagli accordi integrativi del medesimo vigenti nei territori ove verranno eseguiti i lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi ed il versamento delle relative contribuzioni alle Casse Edili territorialmente competenti come previsto dal C.C.N.L. applicato.

L'Appaltatore e le Parti sociali territoriali verificheranno periodicamente, attraverso le Casse Edili, il livello di regolarità contributiva e contrattuale delle Imprese subappaltatrici.

In particolare, l'Appaltatore richiederà, fra i requisiti, che le Imprese subappaltatrici dei lavori per la realizzazione dell'Opera dovranno avere, la presentazione del Documento di Regolarità Contributiva (DURC) aggiornato.

L'Appaltatore dovrà porre particolare attenzione al rispetto di quanto previsto dalle norme contrattuali e di legge in materia di distacchi.

Infine, l'Appaltatore, per la liquidazione dei SAL e del saldo finale dei lavori e/o dello svincolo delle somme poste a garanzia, chiederà alle imprese subappaltatrici la copia, conforme all'originale, del DURC aggiornato all'epoca della medesima richiesta, riservandosi di richiedere ulteriore documentazione a supporto del DURC (es F24, copia bonifici/assegni importi cedolini paga, attestati versamenti Cassa Edile, ecc.)

Le parti firmatarie, inoltre, chiederanno, contestualmente alla firma del presente Protocollo di Intesa, alla COMMITTENTE e alle Autorità Pubbliche competenti l'adozione di tutte le misure volte ad evitare infiltrazioni della criminalità organizzata, in qualsiasi forma quest'ultime possano manifestarsi, nell'esecuzione dei lavori.

A tal fine l'Appaltatore, per quanto risulterà di propria competenza, si impegna affinché a tutti i subappaltatori si applichino le norme di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e rimangano assoggettati alle verifiche antimafia nei casi e con le modalità previste per i lavori pubblici.

Eventuali anomalie a tal fine registrate in ordine alla corretta attuazione della normativa in materia di lavoro e connessa a possibili tentativi di infiltrazioni mafiose dovranno essere tempestivamente segnalate alle autorità preposte, secondo quanto previsto dal Protocollo di Legalità.

L'appaltatore garantirà un sistema efficace di controllo sulla forza lavoro occupata nei cantieri. Ad ogni lavoratore, prima dell'accesso nei luoghi di lavoro, sarà consegnato, ai sensi del comma terzo dell'art. 36 bis, D.L. n. 223/2006 (convertito con modifiche dalla L. n. 248/2006), un idoneo cartellino identificativo (badge) da tenere sempre ben esposto, completo di foto, nome e cognome, data di nascita, data di assunzione e ragione sociale del datore di lavoro, nel rispetto delle norme sulla privacy.

Quanto sopra allo scopo di evitare che nei luoghi di lavoro abbiano accesso persone non autorizzate e senza regolare rapporto di lavoro ed assicurativo.

Nei casi eventuali di avvicendamento di operatori economici per effetto di cambi di appalto, l'Appaltatore, al fine di promuovere la possibile stabilità occupazionale del personale impegnato nella realizzazione delle opere, si impegna a favorire la divulgazione - nel rispetto delle norme sulla privacy - di dati e profili professionali relativi ai lavoratori dell'impresa che termina i lavori affidati.


L'Appaltatore si impegna a dare tempestiva attuazione a quanto previsto dall'Art. 14 C.C.N.L. vigente in materia di comunicazione alle OO.SS. territoriali.

Letto, confermato e sottoscritto


Roma 12 novembre 2018

CONSORZIO CFT



ANCE



Fillea CGIL



Filca CISL



Feneal UIL

